

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che offre ad una società madre la possibilità di costituire un'entità fiscale unica con la sua controllata residente, ma che nega la costituzione di una simile entità fiscale unica con una controllata non residente qualora gli utili di quest'ultima non siano soggetti alla normativa tributaria di tale Stato membro.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — Car Trim GmbH/
KeySafety Systems Srl**

(Causa C-381/08) (¹)

[*Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b) — Competenza in materia contrattuale — Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione — Criteri di distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi»]*

(2010/C 100/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Car Trim GmbH

Convenuta: KeySafety Systems Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 2001, L 12, pag. 1) — Contratto di fornitura di prodotti da fabbricare contenente anche istruzioni del committente relative all'approvvigionamento, alla lavorazione e alla consegna dei prodotti da fabbricare, inclusa la garanzia di qualità di fabbricazione, di affidabilità della consegna e di buona gestione amministrativa dell'ordine — Criteri di distinzione tra compravendita di merci e prestazione di servizi — Determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione nel caso di vendita a distanza

Dispositivo

1) L'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l'acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all'approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.

2) L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita.

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Brita
GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen**

(Causa C-386/08) (¹)

[*Accordo di associazione CE-Israele — Ambito di applicazione territoriale — Accordo di associazione CE-OLP — Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele — Dubbi quanto all'origine dei prodotti — Esportatore autorizzato — Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione — Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati — Principio dell'effetto relativo dei trattati]*

(2010/C 100/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Firma Brita GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 (GU 2000, L 147, pag. 3), e in particolare degli artt. 32 e 33 del protocollo n. 4 di detto Accordo, nonché dell'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 (GU L 187, pag. 3) — Negata applicazione del regime tariffario preferenziale concesso in favore di prodotti di origine israeliana ai prodotti originari di una colonia di popolamento israeliana insediata in Cisgiordania — Potere delle autorità dello Stato di importazione di controllare a posteriori i certificati di origine qualora gli unici dubbi sull'origine delle merci in questione siano quelli derivanti dalla differente interpretazione della nozione di «territorio dello Stato di Israele» fornita dalle parti dell'accordo di associazione CEE-Israele e, in mancanza di previo ricorso, ai fini dell'interpretazione di tale nozione, al procedimento di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 33 del protocollo n. 4 del suddetto Accordo

Dispositivo

- 1) *Le autorità doganali dello Stato membro di importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, quando le merci interessate siano originarie della Cisgiordania. Inoltre, le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possono procedere ad un concorso di qualificazioni lasciando aperta la questione relativa all'individuazione di quale degli accordi considerati — vale a dire l'accordo di associazione CE-Israele o l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, concluso a Bruxelles il 24 febbraio 1997 — sia applicabile nella specie e se la prova dell'origine debba essere fornita dalle autorità israeliane o palestinesi.*
- 2) *Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 32 del protocollo n. 4 allegato all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dalla prova di origine presentata*

e dalla risposta fornita dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione qualora tale risposta non contenga informazioni sufficienti ai sensi dell'art. 32, n. 6, del protocollo CE-Israele, ai fini della determinazione dell'effettiva origine dei prodotti. Inoltre, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono tenute a sottoporre una controversia vertente sull'interpretazione della sfera di applicazione territoriale dell'accordo di associazione CE-Israele al comitato di cooperazione doganale istituito dall'art. 39 del detto protocollo.

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CMS Hasche Sigle

(Causa C-408/08 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 55, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c) — Interesse all'esercizio dell'azione di annullamento di un marchio fondata su una causa di nullità assoluta — Studio legale — Segno denominativo «COLOR EDITION» — Carattere descrittivo di un marchio denominativo composto da elementi descrittivi]

(2010/C 100/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), CMS Hasche Sigle

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (seconda sezione) 8 luglio 2008, Lancôme/UAMI e CMS Hasche Sigle (T-160/07), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione 26 febbraio 2007, della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, che annulla la registrazione del marchio COLOR EDITION per prodotti cosmetici e di maquillage — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. c) e 55, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Interesse ad agire per introdurre una